

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 368**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,  
GUZZANTI, FRAU e DELL’UTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001**

—————

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione con il Governo dello Stato di Israele, firmato a Bologna il 13 giugno 2000, costituisce il principale strumento per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, sia per dare un quadro unitario alle iniziative che sono sorte nel corso degli anni, sia per avviarne di nuove, date le ampie possibilità di cooperazione che esistono tra i due Paesi.

La ricerca israeliana è considerata oggi all'avanguardia in molti settori ad alto contenuto tecnologico. Merita riportare testualmente il giudizio contenuto nella relazione della Commissione europea, presentata al Parlamento europeo nel dicembre 1998, per la conclusione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e Israele:

«Israele ha raggiunto un elevato sviluppo nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, in particolare nei seguenti settori:

biotecnologie (soprattutto tecnologie ambientali, produzione di sementi, tecnologie idriche e neurobiologia);

opto-elettronica (comunicazioni a "larga banda e alta velocità", sensori);

ricerche mediche (immunologia, epidemiologia, ricerche cardiovascolari);

tecnologia spaziale;

tecnologia dell'informazione (per esempio compressione di dati e processamento di immagini, in particolare immagini mediche);

telecomunicazioni (per esempio tecniche di "criptazione", satelliti);

sviluppo di *software* (per esempio *software* educativo per bambini, sviluppo di programmi CAD-Computer Aided Design)».

Il significativo sviluppo delle tecnologie elettroniche, in particolare, ha fatto di Israele la seconda «Silicon Valley». A ulteriore conferma di quanto anzidetto merita aggiungere che Israele è il primo Paese al mondo per il numero di pubblicazioni scientifiche, se rapportato alla popolazione (115 ogni 100.000 abitanti).

Alla base del successo israeliano nel campo della (R&S) (Ricerca e Sviluppo tecnologico), vi sono diversi fattori:

l'elevata spesa nazionale in R&S in campo civile, pari al 2,6 per cento del Prodotto interno lordo (dato 1998), percentuale che sale almeno al 3 per cento se si aggiunge la spesa destinata a ricerche per lo sviluppo di tecnologie militari che hanno ricadute in campo civile;

l'intelligente politica scientifica israeliana che privilegia gli investimenti mirati nei settori considerati strategici;

il numero di scienziati ed ingegneri (circa 90.000) impiegati nella R&S, il più alto al mondo, se rapportato alla popolazione (15 ricercatori per 1000 abitanti);

l'ottima sinergia realizzata tra industria e ricerca accademica;

il flusso di investimenti diretti dall'estero; sono presenti in Israele imprese come America Online, Apple, Hewlett Packard, IBM, Intel, Microsoft, Lucent, Motorola, Samsung, Siemens, Thyssen, Unilever, Daimler Benz, Volkswagen, Xerox.

Il crescente afflusso di investimenti diretti esteri si colloca in un quadro macroeconomico sostanzialmente stabile. Con un prodotto nazionale lordo che supera 100 miliardi di dollari (nel 1999 il reddito pro-capite era di 16.100 dollari), Israele ha conseguito un tasso di inflazione dell'1,3 per cento ed ha

sensibilmente ridotto il proprio *deficit* di bilancio (2,5 per cento nel 1999). L'economia è stata aperta agli scambi nel corso degli anni '80 e '90, ed è caratterizzata da un consistente volume di scambi commerciali (oltre 43 miliardi di dollari nel 1999). Nel corso del 2000 le esportazioni, soprattutto di beni ad alta tecnologia, stanno trainando la crescita economica, che dovrebbe superare il 4 per cento nell'anno in corso e raggiungere il 4,5 per cento nel 2001. Nella prospettiva di positivi sviluppi del processo di pace, Israele potrebbe diventare il Paese *leader* dell'area mediorientale.

L'Italia ha pertanto un grande interesse a sviluppare rapporti di collaborazione con Israele e l'ammontare del finanziamento indicato nel disegno di legge (2.000 milioni di lire) è pienamente giustificato se si tiene anche conto che quasi tutti i Paesi industrializzati (e persino Paesi come Singapore, la Corea e la Cina), impegnano nella cooperazione con Israele risorse finanziarie che vanno da un minimo di 2 miliardi (Canada e Singapore), a decine di miliardi di lire all'anno (USA e Germania).

L'Accordo è formato da un preambolo, nel quale le due Parti dichiarano la volontà di rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la loro partecipazione alla conoscenza, nonché da 12 articoli. L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo 1, è quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nei settori di mutuo interesse e su base paritaria, nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti in vigore.

L'articolo 2 indica i settori in cui sviluppare la cooperazione:

medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera;  
biotecnologie;  
agricoltura e scienze dell'alimentazione;

nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;  
applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;  
ambiente;  
comunicazioni;  
innovazione nei processi produttivi;  
spazio;  
tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, *software*.

L'articolo 3 stabilisce che le Parti incoraggeranno l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra Ministeri ed Istituzioni varie.

L'articolo 4 stabilisce forme e modalità in cui attuare la cooperazione.

L'articolo 5 stabilisce i criteri e le procedure con cui sarà dato un sostegno finanziario ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico.

L'articolo 6 stabilisce che le Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea.

L'articolo 7 stabilisce che i partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 8 indica che la Parte israeliana nomina il Ministero dell'industria e del commercio e la Parte italiana il Ministero degli affari esteri, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione dell'Accordo a livello nazionale.

L'articolo 9 stabilisce che le Parti istituiranno una Commissione mista per la collaborazione sulla R&S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione mista esaminerà lo stato e le prospettive della cooperazione, definirà i programmi di esecuzione e vigilerà sulla loro realizzazione.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

L'articolo 11 stabilisce che qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure interne e che esso rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo.

Si precisa che gli articoli 4 e 9 dell'Accordo comportano oneri annui finanziari a carico del bilancio dello Stato che verranno quantificati nel prosieguo della presente relazione.

Per quanto riguarda l'impatto tecnico-normativo si precisa quanto segue.

*Impatto comunitario:* le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

*Impatto costituzionale:* non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

*Impatto normativo:* il presente disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

*Impatto normativo regionale - Autonomie locali:* non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

*Impatto amministrativo:* l'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

*Analisi dell'impatto della regolamentazione:* dall'attuazione del presente Accordo ne trarranno beneficio gli istituti di ricerca, gli ospedali e le strutture pubbliche e private dei settori coinvolti, mentre non si ravvisano effetti nei confronti dei cittadini.

In relazione agli oneri recati dal presente provvedimento si illustra quanto segue.

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e Israele in materia di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione all'applicazione dei sottoindicati articoli:

*Articolo 4, lettera b).* Per attuare la cooperazione in materia scientifica e tecnologica, si prevede l'organizzazione e la realizzazione di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche.

In particolare, nell'anno 2001 si prevede l'organizzazione in Israele di tre *Workshop* riservati a settori specifici su tematiche industriali. A ciascun *Workshop* partecipano 15 esperti italiani per la durata di tre giorni.

Si prevede, altresì, l'organizzazione in Israele di quattro Seminari sulle tematiche scientifiche previste dall'Accordo, anche in vista della costituzione del «Forum Scientifico Italo-Israeliano». A ciascun Seminario partecipano 8 ricercatori italiani per tre giorni.

La relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione*

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni x 77 persone)	L.	46.200.000
--	----	------------

diaria giornaliera per ciascun ricercatore dollari USA 130, al cambio di lire 2.300 = lire 299.000 cui si aggiungono lire 90.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dell'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 389.000 viene ridotto di lire 100.000, corrispondente a un terzo della diaria (lire 289.000 + 87.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 376.000 x 77 persone x 3 giorni)	L.	86.856.000
--	----	------------

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tel Aviv (lire 3.000.000 x 77 persone = lire 231.000.000 + lire 11.550.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	242.550.000
--	---	-------------

Totale onere (art. 4, lettera b) anno 2001)	L.	375.606.000
---	----	-------------

Per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, si prevede per gli anni 2002 e 2003 di organizzare in Israele quattro *Workshop* su tematiche industriali e cinque Seminari sulle materie scientifiche, ai quali partecipano rispettivamente 15 e 8 ricercatori per la durata di tre giorni.

Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così suddivisa:

*Spese di missione*

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni x 100 persone)	L.	60.000.000
diaria giornaliera (lire 376.000 x 100 persone persone x 3 giorni)	»	112.800.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tel Aviv (lire 3.000.000 x 100 persone = lire 300.000.000 + lire 15.000.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	315.000.000
---	---	-------------

Totale onere (art. 4, lettera <i>b</i> ) anni 2002 e 2003)	L.	487.800.000
--	----	-------------

Articolo 4, lettera *c*). Al fine di attuare la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo industriale, si prevede lo svolgimento di appositi progetti congiunti nei settori dell'elettronica, delle biotecnologie, della chimica fine, delle tecnologie ambientali, dei nuovi materiali.

Il finanziamento da parte italiana, tenuto conto dell'apporto di equivalente ammontare da parte israeliana, è di lire 500.000.000 annue per ciascun progetto.

In particolare, detti progetti vengono così suddivisi:

Anno 2001:

4 progetti, di cui 2 progetti con finanziamento di lire 500.000.000 (n. 2 x lire 500.000.000 = lire 1.000.000.000); 2 progetti con finanziamento di lire 250.000.000 (n. 2 x lire 250.000.000 = lire 500.000.000)

Totale	L.	1.500.000.000
--------	----	---------------

Anno 2002:

4 progetti, di cui 2 progetti con finanziamento di lire 500.000.000 (n. 2 x lire 500.000.000 = lire 1.000.000.000); 2 progetti con finanziamento di

lire 250.000.000 (n. 2 x lire 250.000.000 = lire 500.000.000)

Totale L. 1.500.000.000

Anno 2003:

3 progetti con finanziamento di lire 500.000.000  
(n. 3 x lire 500.000.000 = lire 1.500.000.000)

Totale L. 1.500.000.000

Articolo 9. Si prevede l'invio di funzionari ed esperti a Tel Aviv per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista che si riunirà ogni due anni alternativamente a Tel Aviv ed a Roma.

Tenuto conto del precedente calcolo e nella ipotesi dell'invio di n. 8 funzionari ed esperti nella anzidetta città, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione*

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni x 8 persone) L. 4.800.000

diaria giornaliera (lire 376.000 x 8 persone persone x 3 giorni) » 9.024.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tel Aviv (lire 3.000.000 x 8 persone = lire 24.000.000 + lire 1.200.000, quale maggiorazione del 5 per cento) » 25.200.000

Totale onere (articolo 9) L. 39.024.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 2001 e per ciascuno degli anni successivi è il seguente:

	2001 (lire)	2002 (lire)	2003 (lire)
Articolo 4, lettera b)	375.606.000	487.800.000	487.800.000
Articolo 4, lettera c)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Articolo 9	-	-	39.024.000
Totale Lire	1.875.606.000	1.987.800.000	2.026.824.000
In cifra tonda	L.1.876.000.000	L.1.988.000.000	L.2.027.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei progetti da realizzare ed al numero dei funzionari ed esperti che partecipano alle riunioni dei seminari, simposi, conferenze, riunioni della Commissione mista, e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1876 milioni per l'anno 2001, in lire 1988 milioni per l'anno 2002 ed in lire 2027 milioni annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO  
DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO  
SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (indicati in seguito come le "Parti"),

DESIDEROSI di rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la loro compartecipazione alla conoscenza,

CONSIDERANDO che la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

CONSIDERANDO il reciproco interesse a compiere progressi nei campi della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico ed i vantaggi risultanti per entrambi i Paesi,

TENENDO CONTO della positiva esperienza delle relazioni in corso tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi,

RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico e la necessità di una loro espansione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**ARTICOLO 1**

1. Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nei settori di mutuo interesse e su base paritaria, nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti in vigore,

2. In seguito "ricerca e sviluppo" saranno indicati come "R&S".

**ARTICOLO 2**

Le Parti incoraggeranno e contribuiranno allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori:

- medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera;

- **biotecnologie;**
- **agricoltura e scienze dell'alimentazione;**
- **nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;**
- **applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;**
- **ambiente;**
- **comunicazioni;**
- **innovazione nei processi produttivi;**
- **spazio;**
- **tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, software;**
- **qualunque altro settore di reciproco interesse.**

#### ARTICOLO 3

**Le Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni di R&S scientifico ed industriale, imprese, società, ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R&S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.**

#### ARTICOLO 4

**La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nelle seguenti forme e modalità':**

- a) **scambio di informazioni e documentazione scientifiche e tecniche;**
- b) **organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche;**
- c) **finanziamenti per progetti congiunti di R&S industriale;**
- c) **ogni altra forma di cooperazione che sarà concordata in seguito dalle Parti.**

**ARTICOLO 5**

1. **I progetti ammissibili per un sostegno finanziario saranno progetti di R&S congiunta industriale, scientifica e tecnologica che possano contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie sia dell'Italia che d'Israele.**
2. **Il sostegno sarà dato solo ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico che siano intrapresi da imprese del settore privato d'Italia e d'Israele.**
3. **Il sostegno finanziario sarà limitato al 50% dei costi totali ammissibili di R&S di un progetto. Beneficiari del sostegno saranno coloro i cui progetti avranno superato un adeguato esame, predisposto dalle Autorità Competenti.**
4. **Le Autorità Cooperanti, come definite nell'Articolo 8, svilupperanno procedure tali da assicurare che, quando un progetto ha buon esito nel generare vendite di un prodotto o di un processo e/o riceve pagamenti di licenze e/o royalties, il sostegno finanziario dato nell'ambito del sistema sarà restituito, secondo un'aliquota prefissata di royalty, con il ricavato delle vendite o altri introiti derivanti dal progetto.**

**ARTICOLO 6**

**Le Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea, quale il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o di altre Organizzazioni Internazionali. Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate nell'ambito del Fondo del Programma MEDA dell'Unione Europea per il Partenariato Euro-Mediterraneo.**

**ARTICOLO 7**

1. **I partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprietà intellettuale. Le intese dovrebbero riguardare, in particolare:**
  - a) **la proprietà e l'uso del "know-how" e la proprietà intellettuale posseduta dai partecipanti prime dell'avvio del progetto;**
  - b) **le intese per la proprietà e l'uso dell'informazione e della proprietà intellettuale da generare nel corso del progetto.**

2. Nonostante quanto previsto dal predetto paragrafo 1, sarà responsabilità dei partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo di tutelare i loro propri interessi.
3. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di proprietà derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo possono essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali.
4. Ogni Parte s'impegna a non trasferire, senza approvazione scritta dell'altra Parte, informazioni concernenti i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo della R&S industriale previsti nell'ambito del presente Accordo a terze persone, organizzazioni, o a qualsiasi altro Paese.

#### ARTICOLO 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l'"Office of the Chief Scientist" (OCS) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorità Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalità specificate nell'Articolo 4.

Le attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorità Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilità di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalità specificate nell'Articolo 4 e nell'Articolo 5.

#### ARTICOLO 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R&S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminerà lo stato e le prospettive della cooperazione, definirà i programmi di esecuzione e vigilerà sulla loro realizzazione.

La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunirà ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

## ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

## ARTICOLO 11

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

## ARTICOLO 12

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di entrambi le Parti. Esso entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto il presente Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento, secondo i termini e le condizioni concordate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna il 13 giorno di giugno, 2000 che corrisponde al 10 giorno di Sivan, 5760, in due originali, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo inglese prevarrà.

  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
PER IL GOVERNO DELLO  
STATO DI ISRAELE

**AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL  
ON INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL  
RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as "the Parties"),

**WISHING** to strengthen the traditional friendly relations between the two Countries and to promote the sharing of knowledge between them,

**CONSIDERING** that industrial, scientific and technological research and development cooperation is one of the most important constituents of bilateral relations and an outstanding element of their stability,

**CONSIDERING** the mutual interest in making progress in the fields of industrial, scientific and technological research and development and the resulting advantages for both sides,

**TAKING INTO ACCOUNT** the positive experience of the ongoing relations between the scientific institutions of the two Countries,

**RECOGNIZING** the importance of improving the coordination of the Italian and Israeli relations in all sectors of industrial, scientific and technological research and development and the need for their expansion,

**HAVE AGREED** as follows:

**ARTICLE 1**

1. In conformity with the respective laws and regulations in force, the Parties will promote the development of industrial, scientific and technological research and development cooperation, in areas of reciprocal interest and on an equal basis.
2. Hereinafter "research and development" will be mentioned as "R&D".

**ARTICLE 2**

The Parties will encourage and contribute to the development of cooperation between the two Countries in the field of industrial, scientific and technological R&D with particular reference to the following areas:

- medicine, public health and hospital organization;

- **biotechnology;**
- **agriculture and food science;**
- **new energy sources and natural resource use;**
- **applications of informatics to education and scientific research;**
- **environment;**
- **communication;**
- **innovation production processes;**
- **space;**
- **information technologies, data communication, software;**
- **any other areas of mutual interest.**

### **ARTICLE 3**

**The Parties will encourage, if necessary, the establishment of industrial, scientific and technological R&D relations and the stipulation of specific agreements among Ministries and Institutions, Universities, research centres and institutes, scientific and industrial R&D associations, companies, corporations, and other natural and legal persons of both Countries working on industrial, scientific R&D and technological innovations.**

### **ARTICLE 4**

**The scientific and technological cooperation within the present Agreement will be carried out in the following forms and methods:**

- a) **exchange of scientific and technical information and documentation;**
- b) **joint organization and execution of seminars, symposia, and conferences on industrial, scientific and technological topics;**
- c) **grants for joint industrial R&D projects;**
- d) **any other form of cooperation which will be further agreed upon by the Parties.**

**ARTICLE 5**

- 1) Projects eligible for grant support will be projects of joint industrial, scientific and technological R&D which can help to bring innovative and marketable systems, products, applications and processes with potential to the economies of both Italy and Israel.
- 2) Support will be given only to joint technology development projects which are undertaken by private sector businesses from Italy and Israel.
- 3) Grant support will be limited to 50% of a project's total eligible R&D costs. The successful aid recipients will be those whose projects have passed an appropriate review, organised by the Competent Authorities.
- 4) The Cooperating Authorities, as defined in Article 8, shall develop procedures that will ensure that when a project is successful in achieving sales of a product or process and/or receives licensing fees and/or royalties, the support given under the scheme will be repaid at a prefixed royalty rate from the sales or other income from the successful project.

**ARTICLE 6**

The Parties will support the formulation of joint projects which could be inserted in the programs of the European Union, namely the RTD Framework Program, or other International Organizations. The Parties will encourage the partnership in initiatives about scientific research and technological innovations which could be realized within the MEDA Program Fund of the European Union for the Euro-Mediterranean Partnership.

**ARTICLE 7**

1. The partners to projects supported under this Agreement shall be required to submit to the Parties evidence of contractual arrangements between them relating to intellectual property rights. These should address, in particular:
  - a) the ownership and use of know-how and intellectual property owned by the partners prior to the project;
  - b) arrangements for the ownership and use of information and intellectual property to be created in the course of the project.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, it shall be the responsibility of the partners to projects supported under this Agreement to safeguard their own interests.
3. Scientific and technological information of a non-proprietary nature arising from the cooperative activities under this Agreement may be made available to the public through customary channels.
4. Each Party commits itself not to transmit, without written approval of the other Party, information concerning the results obtained from the cooperative programs for industrial R&D covered under this Agreement to a third person, organisation, or to any other Country.

#### ARTICLE 8

The Italian Party appoints the Ministry of Foreign Affairs and the Israeli Party the Ministry of Industry and Trade, as the respective coordinators for the execution of this Agreement at a national level.

The Italian Ministry of Foreign Affairs and the Office of the Chief Scientist (OCS) of the Israeli Ministry of Industry shall be the Cooperating Authorities for the purpose of implementing the forms and methods specified in Article 4.

The activities carried out under this Agreement will be subject to an agreement between the Competent Authorities regarding the nature of the cooperative projects, the availability of funds and resources of the Parties and general arrangements and procedures to be followed implementing the forms and methods specified in Article 4 and Article 5.

#### ARTICLE 9

In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Joint Commission for industrial, scientific and technological R&D cooperation. The Joint Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define the executive programs and supervise their realisation.

The Joint Commission, under the chairpersonship of each Country, will meet every second year, unless otherwise agreed, alternately in Italy and in Israel, the dates to be agreed upon through diplomatic channels.

## ARTICLE 10

The provisions of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international Conventions concluded by them with third Countries.

## ARTICLE 11

Any disputes arising from the interpretation or the application of this Agreement will be settled by negotiations between the Parties.

## ARTICLE 12

This Agreement shall be ratified in pursuance of the constitutional requirements of both Parties. It shall enter into force on the date of the last notification by which the two Parties shall have communicated officially to each other the fulfillment of their respective procedure.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and it shall be automatically renewed for the same period. Each Party shall have the power to denounce in writing this Agreement six months before its expiry date.

The denouncing of this Agreement will not prejudice the development of the ongoing projects, execution of which will continue until their completion, in accordance with the agreed upon terms and conditions.

In witness thereof the under-signed Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Bologna on 13 day of June, 2000 which corresponds to the 10 day of Sivan, 5760, in two originals, in the Italian, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.



For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the State of Israel